



CISL Scuola Emilia Centrale
Via Emilia Ovest 101 - 41124 Modena
Tel. 059 890883/832

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Loro sedi
Ai DSGA
Loro sedi
Alle RSU/TAS della CISL SCUOLA

Oggetto: Chiarimenti sul calcolo delle ferie del personale ATA in regime di settimana corta e sul criterio di arrotondamento

La CISL Scuola ritiene opportuno fornire un chiarimento in merito al corretto calcolo delle ferie del **personale ATA che presta servizio su cinque giorni settimanali**, nel cosiddetto regime di settimana corta, con particolare riferimento alla gestione delle eventuali frazioni di giornata.

Come noto, il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca prevede un monte ferie annuale ordinariamente riferito all'articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni settimanali.

Pertanto, quando l'orario di servizio è distribuito su cinque giorni settimanali, le giornate di ferie fruita vengono normalmente rapportate al **coefficiente 1,2**, al fine di garantire l'equivalenza tra settimana corta e settimana articolata su sei giorni.

In sede di calcolo delle ferie fruita o residue può quindi accadere che si generino frazioni di giornata, ad esempio **17,4 giornate residue** oppure **19,6 giornate fruita**.

Sul punto si richiama l'orientamento **ARAN ID 26423, già CFC11**, che, sebbene riferito al personale in part-time misto, afferma un principio generale utile anche ai fini del corretto trattamento delle frazioni di giornata.

Secondo tale orientamento, in caso di variazione dell'articolazione oraria in corso d'anno, il calcolo del monte ferie deve essere effettuato distintamente per ciascun periodo e successivamente ponderato su base annua, con **arrotondamento per difetto o per eccesso** a seconda che il primo decimale sia inferiore o superiore a 0,5.

Tale criterio, pur riferito a una diversa fattispecie, fornisce un'indicazione coerente anche per il personale ATA in settimana corta, laddove vengano utilizzati coefficienti di equivalenza.

Ne consegue che le frazioni di giornata superiori a 0,5 devono essere arrotondate all'unità superiore, mentre quelle inferiori a 0,5 devono essere arrotondate all'unità inferiore.

A titolo esemplificativo:

19,6 giornate devono essere arrotondate a 20 giornate;

17,3 giornate devono essere arrotondate a 17 giornate.

Si evidenzia inoltre che, nelle istituzioni scolastiche che adottano la settimana corta per l'intero anno scolastico, può risultare utile, ai fini di una gestione più semplice e uniforme, **riproporzionare preventivamente il monte ferie annuale previsto dal contratto**, dividendo lo stesso per il coefficiente 1,2.

In tal modo si ottiene il numero di giornate effettivamente fruibili dal lunedì al venerdì, conteggiando ciascuna giornata di assenza con **coefficiente 1**.

Esempi di proporzionamento:

personale con più di tre anni di servizio: $32 : 1,2 = 26,6$, da arrotondare a 27 giornate;

personale con meno di tre anni di servizio: $30 : 1,2 = 25$ giornate.

Questa modalità consente di semplificare la gestione amministrativa delle ferie, evitando conteggi frammentati e garantendo al personale il pieno rispetto del monte ferie spettante.

Si invitano pertanto le Istituzioni scolastiche ad applicare criteri uniformi e coerenti con la disciplina contrattuale e con gli orientamenti interpretativi richiamati, al fine di evitare disparità di trattamento e possibili lesioni del diritto del personale alla piena fruizione delle ferie.

Distinti saluti

**CISL Scuola Emilia Centrale
Carmelo Randazzo
Segretario Generale**